

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 31 gennaio 1964 concernente lo stanziamento di un credito di Fr. 1.900.000,— per l'acquisto del terreno necessario all'ingrandimento e alla costruzione di una pista pavimentata all'aeroporto cantonale di Magadino

(del 9 aprile 1964)

L'importanza dell'aviazione agli effetti del turismo cantonale non è più da dimostrare. La Commissione della Gestione lo ha già fatto nel suo rapporto relativo al messaggio 17 gennaio 1955 del Consiglio di Stato concernente l'acquisto del terreno e dei fabbricati appartenenti alla S.A. Aeroporto doganale di Locarno per il complessivo importo di Fr. 200.000,— nonchè l'acquisto di terreni appartenenti ai Comuni di Locarno, Muralto, Minusio, Ascona, Brissago, Orselina, Gordola, Tenero, Magadino e Losone per il complessivo importo di Fr. 162.074,— destinati alla creazione di un aeroporto cantonale a Magadino. Il Gran Consiglio stesso dava la sua approvazione al messaggio del Consiglio di Stato e al rapporto della Gestione nella sua seduta del 23 giugno 1955.

Inoltre, già allora si era previsto di acquistare il terreno della Corporazione borghese di Locarno, sito sul piano di Magadino e contiguo ai terreni acquistati, ai fini di costruire una pista pavimentata di lunghezza sufficiente per consentire l'atterraggio di velivoli in uso nel traffico turistico aereo nazionale e internazionale, accennando alla necessità conseguente di avere una pista della lunghezza di almeno 1.800 m. anzichè dei soli 1.500 bastanti all'aviazione militare, già in esercizio nella zona. A tal fine occorreva pertanto stabilire facoltà e diritti vicendevoli del Cantone e della Confederazione: ciò venne fatto con il piano di situazione del 29 gennaio 1964 in cui sono indicati i limiti delle rispettive proprietà dell'aerodromo di Locarno costituente parte integrante della Convenzione 8 febbraio 1964 stipulata fra la Confederazione e il Cantone relativa alla costruzione di una pista rigida di volo (per l'involo e l'atterraggio) e la costruzione di una pista di rullaggio della lunghezza di m. 1800 e della larghezza di m. 45.

Nella convenzione in parola la spesa per la costruzione della pista è preventivata in Fr. 5.589.266,— compresi i lavori per i raccordi, ripartita in ragione di 2/3 a carico della Confederazione e di un terzo a carico del Cantone, cioè franchi 1.863.132,— arrotondati a Fr. 1.900.000,— nel disegno di legge che accompagna il messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio del 31 gennaio 1964. Però, la Confederazione, pur restando proprietaria della pista destinata sia al traffico aereo militare che a quello civile, ha riconosciuto al Cantone una indennità di Fr. 2.000.000,— per il diritto di superficie che le viene accordato, siccome parte della pista sorgerà su terreno messo a disposizione a dipendenza dell'acquisto dell'area della Corporazione borghese di Locarno. Un'altra convenzione, pure dell'8 febbraio 1964 sempre fra la Confederazione e il Cantone, regola l'uso in comune dell'aerodromo di Locarno da parte dell'aviazione militare e civile.

Per l'acquisto del terreno della Corporazione borghese di Locarno destinato all'ingrandimento e alla costruzione della pista pavimentata, il Cantone e la Corporazione in parola hanno costituito un diritto di compera in data 29 novembre 1963 e della durata di sei mesi, per cui esso è valido fino al 29 maggio 1964. In base a questo accordo il Cantone acquista dalla Corporazione borghese di Locarno

complessivi mq. 258.088 al prezzo di Fr. 7,35 al mq., per un importo globale di Fr. 1.896.946,80 da versarsi al momento dell'esercizio del diritto di compera. Da parte sua il Cantone vende alla Corporazione borghese di Locarno mq. 53.353 al prezzo di Fr. 0,50 al mq., per un importo di Fr. 26.766,50 da compensarsi con l'ammontare dovuto dalla Corporazione in parola. Si tratta di un terreno contiguo e di nessun valore per il Cantone, perchè acquitrinoso. Alla Corporazione viene riconosciuto un diritto di recupero ai prezzi di acquisto e valido per la durata di 90 anni per il caso in cui l'opera non venisse iniziata entro 5 anni dalla stipulazione del diritto di compera o il terreno venisse destinato ad altro scopo di quello indicato nell'atto del diritto di compera. Di questo diritto di prelazione della Corporazione borghese di Locarno, la Confederazione ha preso atto nell'accennata convenzione dell'8 febbraio 1964 concernente la costruzione della pista rigida di volo e della pista di rullaggio. Infine il diritto di prelazione viene iscritto a RFD, di modo che per i dieci anni successivi alla iscrizione, il diritto stesso ha effetto anche verso terzi.

Tutto è quindi pronto per tradurre in atto la volontà espressa dalla Commissione della Gestione e dal Gran Consiglio nel 1955 di dotare il Cantone di un aeroporto atto a soddisfare inizialmente i bisogni del traffico nazionale e internazionale quale è venuto sviluppandosi in questi ultimi anni. Non è da escludersi la possibilità di ampliamento in avvenire della pista pavimentata verso nord. Per quanto ha riferimento ai desideri della popolazione della regione e agli interessi del turismo in merito ai rumori provocati dal traffico aereo, la convenzione 8 febbraio 1964 fra la Confederazione e il Cantone per l'uso in comune dell'Aerodromo di Locarno e la costituzione del diritto di compera del 29 novembre 1963 fra la Corporazione borghese di Locarno, regolano dettagliatamente le condizioni da osservare per tener conto degli stessi.

Infine il relatore ha ritenuto necessario preoccuparsi della idoneità del terreno in relazione alla sicurezza del traffico tenuto conto della maggior pesantezza degli apparecchi in uso nel traffico aereo nazionale e internazionale, considerato che la pista pavimentata si prolunga all'ovest verso il Lago Maggiore, chiedendo le necessarie assicurazioni e informazioni al progettista ing. Augusto Rimà in Locarno. Le stesse sono state di assoluta garanzia sulla esclusione di qualsiasi pericolo sotto questo aspetto, in considerazione anche dei lavori di consolidamento del terreno che sono previsti nel progetto di costruzione della pista pavimentata. L'ampia documentazione tecnica che accompagna il messaggio del Consiglio di Stato, sufficientemente illustrativo sotto questo aspetto, permette d'altronde di essere tranquilli sulla rispondenza dell'opera prevista agli scopi per i quali verrà realizzata, per cui la Commissione della Gestione, certa di rispondere con ciò agli interessi del Cantone quali si presentano per il prossimo avvenire, aderisce al messaggio del Consiglio di Stato e al disegno di decreto legislativo che lo accompagna, raccomandandone l'approvazione da parte del Gran Consiglio.

*Per la Commissione della Gestione :*

D. Visani, relatore

Boffa — Bottani — Coppi — Fr  
schina — Generali — Jolli — Pelli  
— Rossi-Bertoni — Verda — Wyler